

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

STATUTO

TITOLO I NATURA E FINALITÀ

Art. 1

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Emilia (in seguito nominato ISSR), promosso dalle Diocesi di Modena-Nonantola, Carpi, Reggio Emilia-Guastalla, Parma, Fidenza e Piacenza-Bobbio, è un'istituzione accademica ecclesiastica, eretta ai sensi del can. 821 del Codice di Diritto Canonico dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione (in seguito nominata DCE). E' collegato alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna (in seguito nominata Facoltà). L'ISSR è sostenuto dal punto di vista economico e di personale docente e non docente da tutte le Diocesi afferenti, nella misura esplicitamente concordata e indicata nel Regolamento del medesimo Istituto.

Art. 2

L'ISSR ha sede in Modena, in Corso Canalchiaro 149. Al fine di non limitare la possibilità di formazione accademica a chi risiede in luoghi distanti dalla sede, l'ISSR si articola in un polo formativo accademico in Parma. Nella sede centrale e nel polo formativo accademico viene attivata la Formazione sincrona a distanza (d'ora in poi FAD). La FAD è organizzata secondo quanto previsto dalle "Norme sulla formazione sincrona a distanza" emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica in data 14 settembre 2015. In base all'articolo 13 della Nota sulla FAD, l'attivazione della FAD è concessa previa verifica da parte del Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della CEI delle condizioni previste.

Art.3

L'ISSR è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine costitutivo ed essenziale la formazione alle scienze religiose di operatori qualificati della vita ecclesiale e pastorale, con particolare attenzione al versante dell'evangelizzazione, dell'inculturazione della fede, dell'insegnamento della religione cattolica, dell'animazione cristiana della società, nell'ambito della missione propria della Chiesa.

Art. 4

L'ISSR persegue i suoi fini attraverso la promozione del livello accademico-scientifico della formazione, svolta nella convinta adesione alla Tradizione e al Magistero della Chiesa. Tali finalità saranno perseguite attraverso accurati corsi, seminari di ricerca, convegni, pubblicazioni, attività volte all'approfondimento dei contenuti della dottrina cattolica, delle discipline filosofiche-teologiche e delle conoscenze concernenti l'uomo nella molteplicità dei suoi aspetti.

Art. 5

L'ISSR è retto dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione* della CEI, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto.

TITOLO II AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 6

Le Autorità accademiche dell'ISSR in comune con la Facoltà sono il Gran Cancelliere, la Commissione d'Alto Patronato, il Preside e il Consiglio di Facoltà.

Le Autorità proprie dell'ISSR sono il Moderatore, il Direttore, il Consiglio di Istituto.

Art. 7

Il Gran Cancelliere

I compiti del *Gran Cancelliere* sono:

- a) promuovere l'impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
- b) richiedere al DCE l'erezione di ciascun ISSR, presentandone lo Statuto per l'approvazione, nonché il Regolamento e la Convenzione tra Istituto e Facoltà per conoscenza;
- c) informare il DCE circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR.
- d) nominare il Direttore, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.

Art. 8

La commissione d'Alto Patronato

La *Commissione d'Alto Patronato* (Cf Facoltà, Statuto, art. 7 § 4) ha il compito di approvare in modo definitivo il regolamento, sentito il parere del Consiglio di Facoltà.

Art. 9

Il Preside

Al *Preside* della Facoltà teologica spetta:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei Docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'ISSR;
- b) partecipare, anche tramite un suo delegato, al Consiglio di Istituto;
- c) regolare, assieme al Direttore, le questioni comuni;
- d) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di laurea e laurea magistrale;
- e) presentare al Consiglio di Facoltà ogni anno informazioni e ogni cinque anni una relazione scritta sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà al DCE.
- f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR.

Art. 10

Il Consiglio di Facoltà

Al *Consiglio di Facoltà* spetta:

- a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR;
- b) esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità dei Docenti dell'ISSR in occasione della loro promozione a stabili;
- c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR;
- d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSR, in particolare della biblioteca;
- e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata dal Direttore;
- f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell'ISSR;

- g) esaminare e approvare intese e convenzioni dell'ISSR con altre realtà accademiche, anche non ecclesiastiche, avuto il consenso dell'Ordinario del luogo;
- h) proporre al Gran Cancelliere la sospensione dell'ISSR qualora esso risultasse inadempiente, da trasmettere al DCE.

Art. 11

Il Moderatore

Moderatore dell'ISSR è il Vescovo della diocesi di Modena-Nonantola. A lui compete:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) nominare i Docenti stabili – acquisito il parere favorevole della Facoltà di Teologia – e gli altri docenti dell'ISSR, concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- c) nominare il vice-Direttore di ciascun polo;
- d) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*, atteso l'art. 20;
- e) dare il nulla osta per la nomina del Direttore;
- f) sorvegliare l'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
- g) significare alla Facoltà le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- h) nominare l'Economo e il Segretario dell'ISSR, sentito il parere del Direttore;
- i) vigilare sui bilanci annuali consuntivi e preventivi e concedere licenza per gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR³;
- j) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della Facoltà di Teologia e con il Direttore dell'ISSR;
- k) esaminare, di concerto con il Direttore, le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti.

Art. 11

Il Direttore

§ 1 Il *Direttore* dell'ISSR è nominato dal Gran Cancelliere fra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.

§ 2 Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente. Al Direttore compete:

- a) rappresentare l'ISSR davanti alle Autorità civili, al Moderatore, alle Autorità della Facoltà;
- b) dirigere e coordinare l'attività dell'ISSR, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti e del consiglio per gli affari economici;
- d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- e) presentare al Moderatore il proprio motivato parere sulla nomina dell'Economo e del Segretario;
- f) nominare un rappresentante dell'ISSR presso le biblioteche convenzionate;
- g) fornire le informazioni annuali al Preside e redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR, da presentare al Consiglio di Facoltà;
- h) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della Facoltà e con il Moderatore;
- i) esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà.

Art. 12

I vice-Direttori

Il Moderatore nomina un vice-direttore per la sede di Modena e un vice-direttore per il polo accademico di Parma. I vice-direttori collaborano con il Direttore in tutti i suoi compiti e funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. In particolare, essi collaborano all'organizzazione dell'attività accademica rispettivamente nella sede di Modena e nel polo di Parma e vigilano sulla corretta applicazione delle Norme sulla FAD.

Art. 13

Il Consiglio d'Istituto

§ 1 Il *Consiglio di Istituto* è composto dal Direttore, dai vice-Direttori, da tutti i Docenti stabili e da due rappresentanti dei non stabili eletti annualmente dai loro colleghi, dal Preside della Facoltà o da un suo Delegato, dal Moderatore o da un suo Delegato, da due studenti ordinari eletti dall'assemblea degli studenti ogni anno, e dal Segretario con compiti di attuario.

§ 2 Il Consiglio di Istituto decide con la maggioranza dei membri di diritto e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

§ 3 Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

§ 4 Spetta al Consiglio d'Istituto:

- a) stabilire il piano di studi e il Regolamento dell'ISSR da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- b) designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore;
- c) proporre al Moderatore le nomine dei Docenti;
- d) approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull'attività dell'ISSR preparata dal Direttore.

**TITOLO III
DOCENTI**

Art. 14

§ 1 Tutti i *Docenti*, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per l'idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'ISSR. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.

§ 2 Coloro che insegnano nell'ISSR devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi*.

Art. 15

§ 1 I Docenti si dividono in *stabili*, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, e non stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale.

§ 2 Perché uno sia legittimamente cooptato tra i Docenti stabili, si richiede che egli:

- a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- b) per le discipline ecclesiastiche e non ecclesiastiche sia fornito del congruo Dottorato;
- c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell'ISSR;

- d) dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche;
- e) si sia seguita la procedura prevista dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI.

§ 3 I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

§ 4 I Docenti non stabili, per le materie ecclesiastiche, devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Istituzione Ecclesiastica o di un titolo equipollente ed avere buone attitudini all'insegnamento.

§ 5 I Docenti *stabili* devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.

Art. 16

§ 1 I Docenti non stabili si dividono in *Docenti incaricati, invitati, assistenti*. Essi devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.

§ 2 Ad un Docente non stabile non può venire affidato l'insegnamento di più di tre corsi. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

§ 3 Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente non stabile di disciplina principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato *ad quinquennium*.

Art. 17

Compete al Docente assistente collaborare con il Docente stabile di riferimento nell'insegnamento, nel lavoro seminariale, nello svolgimento degli esami, nella guida delle dissertazioni. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

Art. 18

§ 1 I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell'ISSR, compongono il Collegio dei Docenti. Gli incontri del Collegio dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell'ISSR, ad un aggiornamento delle prospettive dell'ISSR, ad una conoscenza reciproca dei Docenti.

§ 2 Il Collegio dei Docenti elegge annualmente i propri rappresentanti – che possono essere riconfermati – in seno al Consiglio di Istituto.

§ 3 Il Collegio dei Docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 19

§ 1 L'incarico di docente stabile termina:

- a) al raggiungimento del settantesimo anno di età;
- b) quando sopravvenute condizioni di salute o di ministero o di lavoro o di qualsiasi altra natura impedienti le attività a favore dell'ISSR inducano l'interessato o le autorità dell'ISSR a chiedere la decadenza dalla stabilità.

§ 2 La verifica dei requisiti necessari per la permanenza nel ruolo di docente stabile viene effettuata allo scadere di ogni triennio, secondo le modalità previste dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI.

Ai Docenti stabili che cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di Docenti emeriti. I Docenti non stabili, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'Istituto.

§ 3 I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

Art. 20

§ 1 La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, qualora il Docente abbia insegnato in difformità al Magistero della Chiesa o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento o sia responsabile di una grave violazione delle norme di etica universitaria, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 22 delle *Ordinationes* della Costituzione *Sapientia christiana*.

§ 2 L'ISSR recepisce come proprie le *norme etiche* della Facoltà.

§ 3 La revoca della *missio canonica* o della *venia docendi* da parte del moderatore comporta l'immediata sospensione dalla docenza, ma non la cessazione dell'ufficio.

TITOLO IV STUDENTI

Art. 21

§ 1 L'ISSR è aperto a tutti i fedeli cattolici – laici e religiosi – che, forniti di regolare titolo di studio, idonei per la condotta morale, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. Esso deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che ordinariamente non deve essere inferiore a 75 per il percorso quinquennale.

§ 2 L'iscrizione di eventuali studenti non cattolici deve essere valutata e approvata, caso per caso, dal Direttore.

Art. 22

§ 1 Gli Studenti si dividono in *ordinari*, *straordinari*, *uditore* e *ospiti*. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell'ISSR circa l'ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell'ISSR. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell'ISSR nei modi determinati dallo Statuto e dal Regolamento.

§ 2 Gli *Studenti ordinari* sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi dell'ISSR, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti.

§ 3 Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è necessario aver conseguito il titolo di studio medio-secondario valido per l'accesso all'Università di Stato; per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio magistrale è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze religiose. A discrezione del Direttore potrà essere richiesta allo Studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

Art. 23

§ 1 Gli Studenti *straordinari* sono quelli che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, e sostenendone gli esami.

§ 2 Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario che lo Studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione. Gli Studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell'esame, l'attestazione del voto conseguito.

§ 3 Il *curriculum* di detti Studenti può essere valutato ai fini del passaggio a Studenti ordinari solo qualora, *in itinere*, lo Studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'articolo 22.

Art. 24

§ 1 Gli studenti *uditori* sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.

§ 2 Gli studenti *ospiti* sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento presso altre istituzioni accademiche.

Art. 25

Gli studenti iscritti come ordinari al terzo anno del primo ciclo, o al secondo anno del ciclo di specializzazione, possono completare gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo. Trascorso questo periodo essi possono iscriversi come *fuori corso* per completare le prove d'esame mancanti e/o l'esame di Laurea che completa il ciclo.

Art. 26

Per poter essere ammesso all'esame di ogni singolo insegnamento, è necessario che lo Studente abbia seguito le relative lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore.

Art 27

§ 1 Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno Studente, dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

§ 2 L'ISSR riconosce come proprie le *norme etiche* della Facoltà.

TITOLO V OFFICIALI

Art. 28

La vita dell'ISSR si avvale di alcuni Officiali (il Segretario e l'Economo) e di Personale ausiliario.

Art. 29

Il Segretario

§ 1 Il *Segretario* è responsabile della segreteria dell'ISSR, ed è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 Al Segretario spetta:

- a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
- b) ricevere e controllare i documenti degli Studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
- c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
- d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli Studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;

- e) compilare l'annuario dell'ISSR, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- f) aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti Docenti e Studenti;
- g) gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche);
- h) coordinare il personale ausiliario addetto dell'ISSR;
- i) curare e aggiornare la redazione dei registri contabili di "prima nota";
- j) redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Istituto.

Art. 30

Il Segretario può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la sede centrale che nel polo formativo accademico di Parma, approvato dal Direttore in accordo con l'Economo.

Art. 31

L'Economo

§ 1 *L'Economo* cura la gestione economica ordinaria dell'ISSR. E' nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 All'Economo spetta:

- a) curare l'ordinaria gestione economica dell'ISSR, in stretto rapporto con il Direttore;
- b) avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono, in stretta collaborazione con il Segretario;
- c) curare periodicamente la redazione dei registri contabili (in accordo con il Segretario);
- d) predisporre il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio;
- e) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, accompagnato da una relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore.

Art. 32

L'Economo può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la sede centrale che nel polo accademico di Parma, approvato dal Direttore.

Art. 33

Il Personale ausiliario

Il *personale ausiliario* è composto da persone che, sia presso la sede centrale che nel polo formativo accademico di Parma, sono impiegate nella vita dell'ISSR, nello svolgimento di incarichi di segreteria, contabilità, catalogazione o altro. Il personale ausiliario è nominato dal Direttore, con l'assenso del Moderatore e dell'Economo.

TITOLO VI ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 34

L'ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce:

- per il primo ciclo, il grado accademico di "Baccalaureato in Scienze religiose";
- per il secondo ciclo, il grado accademico di "Licenza in Scienze religiose".

La Nota della CEI dell'8 giugno 2009 ha stabilito che la denominazione italiana dei titoli sia rispettivamente *Laurea* e *Laurea magistrale*.

Art. 35

In ottemperanza all'*Istruzione* della Congregazione per l'Educazione Cattolica, il programma degli studi prevede nell'ambito del percorso triennale:

- Storia della Filosofia;
- Filosofia sistematica;
- Sacra Scrittura;
- Teologia fondamentale;
- Teologia dogmatica;
- Teologia morale;
- Teologia spirituale;
- Teologia Liturgica;
- Patrologia e Storia della Chiesa;
- Diritto Canonico;
- Scienze umane.

Nell'ambito del percorso magistrale vengono proposte, oltre a scienze religiose, anche scienze umane e di indirizzo didattico e pastorale, quali:

- Teologia pastorale e Catechetica
- Storia delle religioni e Teologia delle religioni
- Psicologia, Sociologia e Filosofia delle religioni
- Psicologia e Sociologia dell'educazione
- Didattica generale e Didattica dell'IRC
- Teoria della Scuola e Legislazione scolastica.

Sono previste anche discipline complementari e opzionali.

TITOLO VII GRADI ACCADEMICI

Art. 36

I gradi accademici di *Baccalaureato in Scienze religiose e Licenza in Scienze religiose* sono conferiti dalla Facoltà.

Art. 37

I requisiti per conseguire la *Baccalaureato in Scienze religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
- c) aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, che mostri la capacità d'impostazione dell'argomento scelto, e aver sostenuto l'esame sintetico su apposito tesario davanti ad una commissione composta di non meno di tre Docenti.

Art. 38

I requisiti per conseguire la *Licenza in Scienze religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo biennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
- c) aver composto un elaborato scritto, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto e averlo discusso pubblicamente davanti ad una commissione composta di non meno di tre Docenti.

TITOLO VIII SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

Art. 39

§ 1 Per il raggiungimento dei suoi fini, l'ISSR si avvale sia della biblioteca diocesana di Modena, annessa strutturalmente alla sede dell'Istituto, sia della biblioteca diocesana di Parma; l'ISSR dispone inoltre di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento "in rete" con la Facoltà e le altre biblioteche ecclesiastiche della regione.

§ 2 Il Direttore nomina un rappresentante dell'ISSR presso le biblioteche convenzionate.

Art. 40

§ 1 L'amministrazione dell'ISSR è autonoma e non dipende dalla Facoltà. Inoltre, la gestione economica dell'ISSR è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari economici, composto da almeno tre membri, nominati dal Moderatore.

§ 2 Sono membri del consiglio affari economici: il Direttore, i due vice-direttori e l'economista dell'ISSR con funzioni di segretario.

§ 3 Il consiglio affari economici è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare al Consiglio d'Istituto e al Moderatore. Il Consiglio per gli affari economici dura in carica cinque anni.

§ 4 Il bilancio dell'ISSR è approvato dal Consiglio per gli affari economici.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte; tuttavia per la validità devono essere sottoposte al Dicastero per la Cultura e l'Educazione per la debita approvazione.

Art. 42

Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento allegato, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto canonico universale e particolare.

Art. 43

§ 1 Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione ha potere di deliberare lo scioglimento dell'ISSR.

§ 2 In caso di scioglimento, il patrimonio dell'ISSR sarà devoluto alle diocesi afferenti secondo le modalità concordate dagli ordinari delle stesse.